

19 DIC. 2005

J. E. S.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 947 del 16 DIC. 2005

**Oggetto: Corte di Cassazione – Ricorso sentenza Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro n. 5634/04 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilacinque il giorno Sei del mese di Dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | _____          |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE [Signature]

### LA GIUNTA

**Premesso** che con sentenza n. 5634/04 Corte di Appello di Napoli –Sez. Lavoro dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Amministrazione avverso la sentenza Trib. Bn –Sez. Lavoro. N. 8451/01;

**Con** determina n. 736/05 si procedeva alla costituzione nel giudizio per Cassazione pendente;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso per Cassazione della sentenza Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro n. 5634/04 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 736/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:**

**ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.736/05 ed autorizzare la costituzione nel giudizio per Cassazione della sentenza Corte di Appello di Napoli Sez. Lavoro n. 5634/04 resa tra Provincia di Benevento c/ Basile Salvatore;

**dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

*[Handwritten signature]*

N. 2134 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 19 DIC. 2005

IL MESSO

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 DIC. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 5 GEN 2006  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio MILLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 5 GEN 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio MILLO)

Copia per  
SETTORE AVVOCATURA  
SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_

il _____	prot. n. <u>Es 164</u>
il _____	prot. n. <u>11.7.06</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione 11007

*[Handwritten signature]*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro - composta dai magistrati:

1. dr. Antonio Buonajuto Presidente
2. dr. Carla Musella Consigliere
3. dr. Giulio Fernandes Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 novembre 2004 la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1908/2002 R.G. sez. lav.

**TRA**

**Amministrazione Provinciale di Benevento** in persona del Presidente pro-tempore on. Carmine Nardone, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell'atto di appello ed in virtù di determina di incarico n. 208/1 del 19.6.2002, dall'avv. Arturo Massimo presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Melisurgo n. 4

**APPELLANTE**

**E**

**Basile Nicoletta** rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di giudizio dall'avv. Giuseppe Iannelli insieme al quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giacomo Piscicelli n. 77 presso la dott.ssa Francesca Fusco

**APPELLATA**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 20.8.2002 l'Amministrazione Provinciale di Benevento proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento in data 3.12.2001 con la quale, in accoglimento della domanda proposta da Basile Salvatore, essa appellante era stata condannata al pagamento in favore del Basile "....delle differenze retributive relative alla differenza tra la retribuzione percepita per la qualifica inferiore e quella prevista per la I qualifica dirigenziale a far data dal 22 novembre 1998 sino al 30 novembre 1999, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto al soddisfo....", nonché al pagamento delle spese di lite.

Precisava in punto di fatto: che il Basile era stato assunto nel 1980 da essa amministrazione a seguito di concorso pubblico e nominato Direttore di ruolo della Biblioteca Provinciale con la qualifica di funzionario di carriera direttiva e con grado pari al VI della gerarchia statale; che, successivamente, nel 1983, in virtù dell'art. 40 D.P.R. 347/83, il predetto era stato inquadrato nella VIII qualifica funzionale; che, a seguito della riclassificazione della Provincia di Benevento da Ente di tipo 1B a Ente 1A ai sensi del D.P.R. 347/83, la posizione del Basile era stata adeguata con il riconoscimento, giusta delibera di C.P. n. 278 del 21.12.90, dell'inquadramento nella I qualifica dirigenziale con effetto dal ° luglio 1990, ma tale delibera era stata annullata dal CO.RE.CO. con decisione n. 495 del 21.1.1991; che il Basile aveva agito in giudizio per ottenere le differenze retributive tra quelle percepite e quelle spettategli per le mansioni superiori espletate. In diritto, deduceva, a sostegno del gravame, l'erronea applicazione dell'art. 56 del D. Lgs. N. 29/1993 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 387/98 e dall'art. 25 del D. Lgs. N. 80/98: ed infatti, nel pubblico impiego le mansioni svolte dal pubblico dipendente, superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, erano del tutto irrilevanti ai fini economici nonché per la progressione in carriera, salvo che la legge non disponesse altrimenti, ciò proprio perché l'attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico dovevano trovare il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento. Orbene, nel caso in esame, non vi era stato alcun atto di assegnazione del Basile alle mansioni superiori a quelle originariamente svolte e l'intervenuta riclassificazione della Provincia di Benevento non poteva determinare una automatica attribuzione di mansioni superiori.

Tanto essenzialmente esposto, concludeva per la riforma dell'impugnata sentenza e per il rigetto della domanda con rivalsa delle spese del doppio grado.

Si costituiva in giudizio Basile Nicoletta, figlia di Basile Salvatore, evidenziando: che poco dopo la pubblicazione dell'impugnata sentenza suo padre era deceduto lasciando quali unici eredi essa esponente e la moglie Bimonte Maria Maddalena; che esse, nella indicata qualità, avevano provveduto a far notificare la detta sentenza e, nella relata di notifica era precisato " ad istanza di Basile Nicoletta e Bimonte Maria Maddalena, nella

qualità di eredi del defunto Salvatore Basile, residenti in Benevento al "Perinetto 2"; che, a seguito di detta notifica, l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva proposto il presente appello con ricorso del 20.8.2002 a margine procura a firma del Dirigente dell'Avvocatura Provinciale: data 20.10.2002 era deceduta anche la Bimonte. Tanto precisato in fatto. Basile Nicoletta dichiarava di costituirsi in giudizio quale erede di Basile Salvatore e di Bimonte Maria Maddalena ed eccepiva: a) la nullità/inesistenza e comunque, l'improponibilità e/o irricevibilità dell'atto di appello proposto contro un soggetto, Basile Salvatore, che l'appellante sapeva essere più esistente e che, quindi, era anche definitivamente uscito dal processo; b) la inammissibilità del gravame non essendo stata la procura apposta a margine dell'atto di appello conferita dal legale rappresentante della Provincia di Benevento. Nel merito, in linea subordinata, chiedeva il rinvio dell'appello in quanto del tutto infondato e l'accoglimento dell'appello incidentale col quale instava per la riforma della sentenza impugnata e la condanna della Provincia di Benevento al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva anche per il periodo dal 1.7.98 al 21.11.98 rispetto al quale il I giudice non aveva accolto la domanda. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Nell'udienza del 17 novembre 2004, la causa è stata discussa e decisa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità/inesistenza e di improponibilità dell'appello, con conseguente passaggio in giudicato della impugnata sentenza, per essere stato proposto contro un soggetto, Basile Salvatore, che l'appellante sapeva essere deceduto dopo la pubblicazione della sentenza e che, quindi, doveva ritenersi anche uscito dal processo.

L'eccezione è infondata. Ed infatti, in caso di morte della parte avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della sua notificazione, il giudizio di appello deve essere instaurato e deve svolgersi nei confronti dei soggetti che siano parti attualmente interessate alla controversia: con la conseguenza che, se la sentenza venga notificata ad istanza degli eredi della parte deceduta (come nel caso in esame, in cui è stata indicata anche la residenza degli stessi), l'impugnazione deve essere rivolta contro i medesimi e non già contro la parte originaria con la ulteriore

conseguenza che, ove ciò non avvenga – in quanto sia evocato in giudizio u soggetto ormai deceduto - si verifica la nullità dell'impugnazione per omessa indicazione nel ricorso del requisito di cui al n.2 dell'art. 414 c.p.c. , richiamato per l'appello dall'art. 434 c.p.c., derivando tale sanzione dall'applicabilità al rito del lavoro del disposto dell'art. 164 primo comma c.p.c. (cfr. Cass. 3893/89; 5843/85). Tuttavia, tale nullità è sanata, oltre che per effetto della rinnovazione dell'atto eventualmente disposta dal giudice, anche in forza della costituzione in giudizio del vero convenuto ( o appellato), ai sensi del terzo comma del medesimo art. 164 c.p.c. secondo cui, in tal caso, restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda fin dal momento della sua notificazione (Cass. 134/2003; S.U. 11394/96).

Ciò posto, nel caso de quo, dopo la notifica della sentenza di I grado eseguita a cura delle eredi di Basile Salvatore il 29.7.2002, l'Amministrazione Provinciale ha tempestivamente proposto appello con ricorso depositato il 20.8.2002 nei confronti del Basile notificandolo al procuratore costituito dello stesso. Purtuttavia, la nullità da cui il ricorso in appello era affetto è stata sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione i Basile Nicoletta in qualità di erede di Basile Salvatore e di Bimonte Maria Maddalena, coniuge del Basile, anch'essa deceduta nelle more (dopo la notifica della sentenza impugnata).

Diversamente fondata e da accogliere è la eccezione di inammissibilità dell'appello non essendo stata la procura apposta a margine dell'atto di appello conferita dal legale rappresentante della Provincia di Benevento.

Sul punto è il caso di ricordare che la Suprema Corte ha statuito che *“La legittimità a promuovere giudizi in rappresentanza dell'ente comune compete al sindaco e, in caso di suo impedimento, al vicesindaco; essa può altresì spettare al Segretario Generale, nella sua qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale, peraltro solo in quanto gli sia attribuita da Sindaco o derivi da una norma dello statuto o del regolamento dell'ente locale, non anche invece ai Dirigenti, dipendenti pubblici, giacchè quando ha inteso a costoro attribuire il potere di rappresentare l'Ente cui sono preposti la legge lo ha fatto espressamente, mentre nulla prevede con riferimento ad essi il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti*

locali, che riserva in via esclusiva al Sindaco ( e al Presidente della Provincia) la rappresentanza giudiziale dell'ente. Né tale legittimazione può essere desunta dall'art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 2000 - secondo cui ai dirigenti sono attribuiti "la direzione degli uffici e dei servizi" (comma primo) nonché " tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" (comma secondo, prima parte) - in quanto deve escludersi che essi importino anche il potere di rappresentanza dell'ente; o dall'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000 - in base al quale il comune ( così come la Provincia) ha il potere di disciplinare " i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio" -, e pertanto il regime delle autorizzazioni a promuovere o a resistere in giudizio, ma non anche all'individuazione dei soggetti che possono rappresentare ( in giudizio) l'ente. Ne consegue che eventuali disposizioni in senso diverso adottate dal regolamento comunale ( o provinciale), in quanto violazione della legge devono essere dal giudice ordinario disapplicate ex art. 5 della L. n. 2248 del 1865 All. E" (Cass. 1949/2003; Cass. 2878/2003; Cass. 19082/2003).

Orbene, nel caso in esame la procura alle liti al difensore dell'Ente appellante, avv. Arturo Massimo ( avvocato diverso da quello che aveva rappresentato e difeso l'Ente in primo grado in virtù di procura rilasciata dal Presidente della Provincia in virtù di delibera di Giunta n. 358 del 4.12.2000) risulta essere stata conferita dal Dirigente dell'Avvocatura Provinciale avv. Vincenzo Catalano sulla scorta della determinazione n. 208/1 del 19.6.2002 del detto Dirigente in cui vengono richiamate le delibere della Giunta Provinciale n. 537 del 5.11.99, avente ad oggetto "Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Benevento", nonché quella del n. 628 del 21.12.99 con la quale si demandava al Dirigente del Settore Legale, tra l'altro, la competenza per la costituzione e resistenza della Provincia nei giudizi attivi e passivi, atti amministrativi questi che, proprio alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte e di cui sopra, vanno disapplicate in quanto in violazione delle testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Ne consegue, che la procura alle liti rilasciata all'avv. Arturo Massimo, procuratore costituito nel presente grado di giudizio dell'Amministrazione

Provinciale di Benevento, è invalida per essere stata da un soggetto non  
avente il potere di rappresentanza dell'Ente

L'invalidità della procura – assimilabile alla mancanza di procura – ad litem  
comporta la inammissibilità dell'impugnazione

Infine, nessuna valutazione deve essere fatta in merito all'appello  
incidentale proposto solo in via subordinata in caso di mancato  
accoglimento di una delle eccezioni preliminari sollevate.

Le spese del presente grado di giudizio, per principio della soccombenza,  
cedono a carico dell'appellante.


P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'appello;
- 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di  
giudizio in favore dell'appellata in complessivi euro  
2.200,00 ( di cui euro 1.200,00 per le spese di lite )

Napoli addì 17 novembre 2004

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO OGGI
IL 21 NOV 2004
IL CANCELLIERE

